

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc.

(Causa C-264/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d'informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di «indirizzo» – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione)

(2020/C 287/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Constantin Film Verleih GmbH

Convenuti: YouTube LLC, Google Inc.

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente.

⁽¹⁾ GU C 230 dell'8.7.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — VQ / Land Hessen

(Causa C-272/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione» – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di «attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione» – Articolo 4, punto 7 – Nozione di «titolare del trattamento» – Commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro – Articolo 15 – Diritto di accesso dell'interessato)

(2020/C 287/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: VQ

Resistente: Land Hessen

Dispositivo

L'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che, nella misura in cui una commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento, tale commissione deve essere qualificata come «titolare del trattamento», ai sensi della suddetta disposizione, cosicché il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade nell'ambito di applicazione di tale regolamento, segnatamente del suo articolo 15.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / Kreis Nordfriesland

(Causa C-297/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Responsabilità ambientale – Direttiva 2004/35/CE – Allegato I, terzo comma, secondo trattino – Danno che può non essere qualificato come «danno significativo» – Nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori» – Articolo 2, paragrafo 7 – Nozione di «attività professionale» – Attività svolta nell'interesse pubblico in forza di una delega ex lege – Inclusione o no)

(2020/C 287/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Convenuto: Kreis Nordfriesland

con l'intervento di: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

- 1) La nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui all'allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere intesa nel senso che comprende, da un lato, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa suscettibile di avere un impatto sulle specie e sugli habitat naturali protetti che si trovano in un sito, come risulta dai documenti di gestione adottati dagli Stati membri sulla base della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e interpretati, se necessario, con riferimento a qualunque disposizione nazionale di recepimento di tali ultime due direttive o, in mancanza, conforme allo spirito e alla finalità di tali direttive, e, dall'altro, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa considerata usuale, generalmente riconosciuta, stabilita e praticata per un periodo di tempo sufficientemente lungo dai proprietari o dagli operatori fino al verificarsi di un danno causato dall'impatto di tale misura sulle specie e sugli habitat naturali protetti, ove tutte queste misure devono anche essere compatibili con gli obiettivi alla base delle direttive 92/43 e 2009/147 e, in particolare, con le pratiche agricole generalmente ammesse.